

Signor Cardinale,

Alcune Conferenze Episcopali hanno fatto presente al Santo Padre la difficoltà di emanare tempestivamente, prima dell'entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico, le norme complementari di loro competenza.

Il Santo Padre, studiato il problema, e prevedendo che altre Conferenze Episcopali potranno trovarsi in simile difficoltà, ha dato incarico di comunicare a tutte le Conferenze Episcopali quanto segue:

1. La legislazione particolare affidata dal Codice alle Conferenze episcopali è espressione di sollecitudine apostolica per le Chiese particolari che formano la conferenza, ma è soprattutto la prestazione di un reale servizio al Popolo di Dio, che si attua determinando ulteriormente quella disciplina sacra, che deve essere efficace strumento di rinnovamento e di vita ecclesiale, adattandola alle concrete situazioni locali.

2. Il Santo Padre raccomanda perciò la massima diligenza affinché tale legislazione sia accuratamente studiata e sollecitamente preparata, avvalendosi, se è il caso, dell'opera di esperti, e indicando, se si rendesse necessario, delle sessioni straordinarie per la sua preparazione ed approvazione. Sebbene la serietà dell'argomento e il metodo di lavoro proprio della Conferenza non permetta di procedere con maggior celerità, tuttavia non si deve procrastinare oltre il necessario tale compito, e dargli la precedenza su altri meno urgenti.

3. Qualora però si verificasse l'impossibilità di promulgare tale normativa complementare prima dell'entrata in vigore del Codice, *si deve evitare che si produca un vuoto legislativo*. A tal fine, si consiglia di emanare delle *norme transitorie*, approvate a tenore del canone 455, par. 2 C.I.C., nelle quali si stabilisca, per esempio, che per ciò che riguarda i canoni, che demandano la normativa di una determinata materia alla Conferenza Episcopale (enumerando quelli pertinenti, oppure indicando la materia di cui si tratta), fintanto che non verrà promulgata la normativa complementare suddetta, rimane in vigore l'attuale, che può essere o quella del Codice pio-benedettino, oppure quella contenuta nei documenti postconciliari della Santa Sede, oppure quella già emanata legittimamente dalle Conferenze Episcopali.

4. Le norme provvisorie preparate in questo modo non hanno bisogno di essere rivedute dalla Santa Sede, perché possano essere promulgate dalla Conferenza. Esse cesseranno di avere vigore il giorno 1° gennaio 1985.

Allo scopo di rendere più agevole il lavoro delle Conferenze, si invia un elenco indicativo dei canoni che richiedono una norma particolare promulgata dalla Conferenza Episcopale.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione

dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Dev.mo in Domino
A. CARD. CASAROLI

A Sua Eminenza Rev.ma
il Signor Cardinale ANASTASIO A. BALLESTRERO
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Allegato

Elenco indicativo dei casi in cui le Conferenze Episcopali *possono* emanare norme particolari complementari del Codice di diritto canonico:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. c. 502, par. 3 | Stabilire che i compiti del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale. |
| 2. c. 522 | Ammettere la nomina dei parroci « ad tempus ». |
| 3. c. 535, par. 1 | Prescrivere particolari libri parrocchiali. |
| 4. c. 755, par. 2 | Impartire norme pratiche sull'ecumenismo. |
| 5. c. 766 | Dare norme sull'ammissione dei laici alla predica-
zione. |
| 6. c. 804, par. 1 | Stabilire norme sull'educazione religiosa cattolica
nelle scuole. |
| 7. c. 844, par. 4 | Dare norme sull'amministrazione dei sacramenti ai
cristiani non cattolici. |
| 8. c. 854 | Impartire norme sul modo di amministrare il bat-
tesimo. |
| 9. c. 891 | Determinare l'età per la cresima. |
| 10. c. 985 | Prescrivere un libro parrocchiale per il registro del-
le cresime. |

11. c. 1031, par. 3 Stabilire un'età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato permanente.
12. c. 1083, par. 2 Fissare un'età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.
13. c. 1120 Redigere un proprio rito del matrimonio.
14. c. 1127, par. 2 Stabilire norme per la dispensa dalla forma nei matrimoni misti.
15. c. 1236, par. 1 Decidere sull'uso di altre materie diverse dalla pietra, nella costruzione di altari fissi.
16. c. 1246, par. 2 Abolire o trasferire alla domenica alcuni giorni festivi.
17. c. 1251 Determinare la materia dell'astinenza.
18. c. 1253 Precisare l'osservanza del digiuno e dell'astinenza o sostituirli per altre opere.
19. c. 1265, par. 2 Stabilire norme sulle questue.
20. c. 1421, par. 2 Permettere che i fedeli laici siano costituiti giudici.
21. c. 1714 Dare norme sulla transazione, il compromesso o il giudizio arbitrale.
22. c. 1733, par. 2 Stabilire la costituzione di un ufficio diocesano per evitare le liti.

Elenco indicativo dei casi in cui, secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico, le Conferenze Episcopali *devono* emanare norme complementari particolari, se non l'avessero già fatto, o le norme fossero contrarie ai canoni del nuovo Codice.

1. c. 230, par. 1 Determinare l'età e le qualità degli aspiranti ai ministeri di lettore e accolito.
2. c. 236 Stabilire norme per la formazione degli aspiranti al diaconato permanente.
3. c. 242 Preparare la « Ratio institutionis sacerdotalis ».
4. c. 276, par. 2 Stabilire la parte delle ore liturgiche che devono essere recitate dai diaconi permanenti.
5. c. 284 Determinare l'abito ecclesiastico.
6. c. 496 Dare norme per gli statuti dei Consigli Presbiteriali.
7. c. 538, par. 3 Dare norme per il sostentamento dei parroci emeriti.
8. c. 772, par. 2 Stabilire norme per l'esposizione della dottrina cristiana alla Radio e alla Televisione.
9. c. 788, par. 3 Emanare statuti sul catecumenato.
10. c. 831, par. 2 Dare norme per la partecipazione dei chierici e dei religiosi alle emissioni radiotelevisive.
11. c. 851, par. 1 Adattare l'« Ordo initiationis adultorum ».
12. c. 877, par. 3 Dare norme sulla registrazione dei battesimi dei figli adottivi.

- 13. c. 964, par. 2 Emanare norme riguardanti la sede per le confessioni.
- 14. c. 1062, par. 1 Regolare le promesse di matrimonio.
- 15. c. 1067 Stabilire norme circa l'esame degli sposi e circa le pubblicazioni matrimoniali.
- 16. c. 1126 Stabilire il modo in cui devono essere fatte le dichiarazioni e le promesse che precedono i matrimoni misti.
- 17. c. 1262 Emanare norme sul contributo economico dei fedeli.
- 18. c. 1272 Regolare il governo dei benefici dove ancora sussistono.
- 19. c. 1277 Stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.
- 20. c. 1292, par. 1 Stabilire la somma massima e la minima per le alienazioni.
- 21. c. 1297 Stabilire norme per la locazione dei beni della Chiesa.